



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE legge n. 160 del 27/12/2019 – modifiche agli artt.
13, 17 comma 1, 21 comma 1 lettera g), 45 comma 1-2, 50, 56 comma 1, 62
comma 1-2-3, 63 comma 1 e 69 comma 1.**

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
Dott. Raffaele LAFORENZA

Il Responsabile del Settore

[Firma]
L'Assessore

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: regolamento canone unico – planimetria categorie tariffarie –elenco strade - relazione ministeriale (con allegati).
- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso il parere:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
- Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

- All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____
- All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____
- All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____
- All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, *a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

VISTE/I:

- la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

- il comma 837 a mente del quale *“... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”* ;
- il comma 838 a mente del quale *“... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”* ;

RICHIAMATI, per le parti non disciplinate dal Regolamento per l'applicazione del Canone Unico:

- il vigente Regolamento di disciplina e attuazione del Piano per gli Impianti Pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13/02/2009;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Mercato Settimanale approvato con delibera consiliare n. 15 del 31.01.2005 aggiornata con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.02.2007;
- il vigente Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di Carico e Scarico Merci approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 10.03.2020;
- il vigente regolamento dei Passi Carrabili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.04.94 modificata con Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.07;

CONSIDERATO che con delibera di consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale che si intende rivisitare relativamente ai seguenti articoli:

a) in tema di ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: articolo 13 - criteri per la determinazione della tariffa del canone:

a seguito delle risultanze emerse dalla relazione Ministeriale (protocollata al n. 0052491 del 04/6/2024 – **allegata alla presente sotto la lettera D)**) relativa al ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società C.S.A. S.r.l. ed altri (in data 05/8/2021) contro il Comune di Andria, per l'annullamento (**limitatamente all'art. 13**), previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale ex legge 160/2019, approvato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 28/4/2021 e di ogni altro atto presupposto,

si rende necessario riformulare i criteri per la determinazione delle tariffe del c.u.p. per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b) ex legge 160/2019, che, al comma 825, stabilisce che esso è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi:

L. 160/2019, comma 825: Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

In particolare vengono cassati i riferimenti a:

- l'ubicazione delle strade,
- la tipologia di impianti pubblicitari,

- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività,
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario,
- i coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività.

Pertanto, si propone di apportare le seguenti modifiche all'**articolo 13**:

Testo precedente	Testo proposto
Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone 1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) classificazione delle strade di cui alla planimetria delle categorie territoriali allegato sub A) e all'elenco delle strade per ogni categoria allegato sub B); b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa. Le tipologie di impianti pubblicitari sono classificate come segue: non luminosi, luminosi, fissi e variabili. Per ciascuna tipologia sono previsti coefficienti di maggiorazione approvati con delibera di giunta comunale. c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario; d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario. 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi. 5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale. 6. All'esposizione dei messaggi pubblicitari effettuati con manufatti installati su suolo pubblico si applica la maggiorazione nella misura deliberata dalla Giunta Comunale	Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati; b) durata dell'autorizzazione (temporanea o permanente). 3. le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

b) in tema di ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: articolo 17 – comma 1 – Accertamento:

- tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, nell'ambito dei tributi locali, le più importanti riguardano quelle introdotte dall'art. 2. In particolare, viene modificato l'art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, prevedendo una sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, in luogo di quella sino ad oggi definita dalla stessa disposizione nella misura del 30%, pertanto si rende necessario modificare il comma 1 dell'art. 17, come segue:

Testo precedente	Testo proposto
1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%. 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 5. Nel caso di rimozione di impianti abusivi le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate.	1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 25% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%. 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 5. Nel caso di rimozione di impianti abusivi le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate.

c) in tema di ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: articolo 21 – comma 1 lettera g) “esenzioni”

- si rende necessario meglio specificare le modalità di applicazione della tariffa nei casi di insegne di esercizio superiori alle dimensioni esentate dalla legge, pertanto si propone di apportare la modifica che segue:

Testo precedente	Testo proposto
1. Sono esenti dal canone: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo	1. Sono esenti dal canone: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o

l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. Si precisa che ai sensi della sentenza di Cassazione n. 2184/2020, la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva; k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.	lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se le dimensioni sono superiori a 5 mq, l'imposta è dovuta per intero. Pertanto, l'agevolazione non viene concessa sotto forma di franchigia; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
---	--

d) in tema di OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: articolo 45 - comma 1 - 2 "classificazione delle strade"

- a seguito dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione del nuovo tributo, si rende necessario meglio specificare le modalità di applicazione della tariffa nei casi di sovrapposizione di strade o porzioni di territorio, pertanto si propone di apportare la modifica che segue:

Testo precedente	Testo proposto
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in quattro categorie oltre al centro storico, di cui agli allegati sub A) e sub B). 2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40 per cento e per il centro storico è ridotta del 70 per cento.	1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in cinque categorie, di cui agli allegati B) planimetria e C) elenco strade. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade/aree interessate da classificazioni confinanti di differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Le strade non presenti in elenco o le strade che attraversano più porzioni di territorio, assumono la tariffa prevista per la corrispondente categoria evinta dal grafico allegato B) considerandosi pertanto prevalente la cartografia rispetto all'elenco delle strade. Tutte le aree periferiche del territorio comunale non presenti nel grafico allegato B) sono classificate in 5^a categoria. 2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40%, per il centro storico/5^a categoria è ridotta del 70%.

e) in tema di OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: articolo 50 – “Agevolazioni – Riduzioni”:
si propone di aggiungere la lettera k);

Testo precedente	Testo proposto
1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) per le occupazioni permanenti e temporanee delle aree sovrastanti il suolo e di quelle occupate con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 30%; b) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, che non rientrano nelle occupazioni ricorrenti, la tariffa è ridotta del 50 per cento; c) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 30 per cento. d) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni o di fino a 120 gg la tariffa è ridotta di un ulteriore 20 per cento rispetto al caso di cui alla lett.c). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità; e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento fino a 100 mt, per la parte eccedente i 100 mt e fino a 1000 mt si applica un ulteriore riduzione 25% e sulla parte eccedente i 1000 mt un ulteriore riduzione del 10%. f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento g) per le occupazioni per interventi di edilizia d'urgenza o traslochi resi necessari per la tutela dell'incolumità pubblica la tariffa base è ridotta del 50%; h) per le occupazioni realizzate da griglie e intercapedini la tariffa base è ridotta al 70 %; il canone può essere definitivamente assolto con il versamento della tariffa base piena pari a 5 annualità. Per le nuove costruzioni il	1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) per le occupazioni permanenti e temporanee delle aree sovrastanti il suolo e di quelle occupate con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 30%; b) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, che non rientrano nelle occupazioni ricorrenti, la tariffa è ridotta del 50 per cento; c) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 30 per cento. d) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni o di fino a 120 gg la tariffa è ridotta di un ulteriore 20 per cento rispetto al caso di cui alla lett.c). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità; e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento fino a 100 mt, per la parte eccedente i 100 mt e fino a 1000 mt si applica un ulteriore riduzione 25% e sulla parte eccedente i 1000 mt un ulteriore riduzione del 10%. f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento g) per le occupazioni per interventi di edilizia d'urgenza o traslochi resi necessari per la tutela dell'incolumità pubblica la tariffa base è ridotta del 50%; h) per le occupazioni realizzate da griglie e intercapedini la tariffa base è ridotta al 70 %; il canone può essere definitivamente assolto con il versamento della tariffa base piena pari a 5 annualità. Per le nuove costruzioni il

versamento dovrà essere effettuato all'atto del rilascio della concessione edilizia; i) per le occupazioni degli impianti di ricarica per i veicoli elettrici la tariffa base è ridotta del 70%; j) per le occupazioni derivanti da attività propaganda elettorale effettuate fuori dal periodo elettorale la tariffa base è ridotta del 50%. 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.	versamento dovrà essere effettuato all'atto del rilascio della concessione edilizia; i) per le occupazioni degli impianti di ricarica per i veicoli elettrici la tariffa base è ridotta del 70%; j) per le occupazioni derivanti da attività propaganda elettorale effettuate fuori dal periodo elettorale la tariffa base è ridotta del 50%. k) per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, di suolo pubblico antistante le attività turistico ricettive (B&B, Alberghi, Hotel) e destinato alla sosta di bus, pulmann, si applica la riduzione del 50 per cento della tariffa "occupazione suolo in generale" 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
--	--

f) in tema di OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: articolo 56 – comma 1 – Accertamento.

- tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, nell'ambito dei tributi locali, le più importanti riguardano quelle introdotte dall'art. 2. In particolare, viene modificato l'art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, prevedendo una sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, in luogo di quella sino ad oggi definita dalla stessa disposizione nella misura del 30%, pertanto si rende necessario modificare il comma 1 dell'art. 56, come segue:

Testo precedente	Testo proposto
1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.	1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 25% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.

g) in tema di CANONE MERCATALE: articolo 62 - comma 1 -2 - 3 “classificazione delle strade”

- si rende necessario meglio specificare le modalità di applicazione della tariffa nei casi di sovrapposizione di strade o porzioni di territorio, pertanto si propone di apportare la modifica che segue:

Testo precedente	Testo proposto
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in quattro categorie oltre al centro storico, di cui agli allegati sub A) e sub B) al presente regolamento. 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40 per cento e per il centro storico è ridotta del 70 per cento.	1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in cinque categorie di cui agli allegati B) e C). 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade/aree prospicienti classificazioni confinanti di differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Le strade non presenti in elenco o le strade che attraversano più porzioni di territorio, assumono la tariffa prevista per la corrispondente categoria evinta dal grafico allegato B) considerandosi pertanto prevalente la cartografia rispetto all'elenco delle strade. Tutte le aree periferiche del territorio comunale non presenti nel grafico allegato B) sono da classificarsi in 5^a categoria. 3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40% e per il centro storico/5^a categoria è ridotta del 70%.

h) in tema di CANONE MERCATALE: articolo 63 comma 1 “criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni”

-si rende necessario meglio specificare la durata delle occupazioni permanenti adeguandola alla tipologia prevista dalla legge, pertanto si propone di apportare la modifica che segue:

Testo precedente	Testo proposto
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Sono occupazioni permanenti quelle che sottraggono il suolo pubblico all'uso collettivo per l'arco temporale delle 24 ore e per una durata superiore ai 180 giorni sia con strutture permanenti che con strutture amovibili. 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi. 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 8 ore. 4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone è calcolato applicando una riduzione del 30 per cento sulla tariffa di base giornaliera. In ragione della durata del mercato settimanale di 8 ore, detta tariffa è ridotta ad un terzo. 5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. 6. Limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, la tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.	1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Sono occupazioni permanenti quelle che sottraggono il suolo pubblico all'uso collettivo per l'arco temporale delle 24 ore e per una durata annuale o superiore all'anno sia con strutture permanenti che con strutture amovibili. 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi. 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 8 ore. 4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone è calcolato applicando una riduzione del 30 per cento sulla tariffa di base giornaliera. In ragione della durata del mercato settimanale di 8 ore, detta tariffa è ridotta ad un terzo. 5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. 6. Limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, la tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

i) in tema di CANONE MERCATALE: articolo 69 – comma 1 – Accertamento

- tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, nell'ambito dei tributi locali, le più importanti riguardano quelle introdotte dall'art. 2. In particolare, viene modificato l'art. 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, prevedendo una sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, in

luogo di quella sino ad oggi definita dalla stessa disposizione nella misura del 30%, pertanto si rende necessario modificare il comma 1 dell'art. 56, come segue:

Testo precedente	Testo proposto
1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, l'Ufficio Tributi applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.	1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 25% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, l'Ufficio Tributi applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.

VISTA la proposta di modifica del regolamento (allegato A) per l'applicazione del canone unico patrimoniale in uno con il canone mercatale e la planimetria delle categorie tariffarie (allegato B) corredata dall'elenco delle strade per ogni categoria (allegato C) che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle suddette modifiche al Regolamento del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 26 del 27 Aprile 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di

corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Entrate Tributarie e patrimoniali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

la PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di **APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale istituito dalla della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 (già approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2021):

a) in tema di **ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: articolo 13 - criteri per la determinazione della tariffa del canone:**

Testo precedente	Testo proposto
Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone 1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) classificazione delle strade di cui alla planimetria delle categorie territoriali allegato sub A) e all'elenco delle strade per ogni categoria allegato sub B); b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa. Le tipologie di impianti pubblicitari sono classificate come segue: non luminosi, luminosi, fissi e variabili. Per ciascuna tipologia sono previsti coefficienti di maggiorazione approvati con delibera di giunta comunale. c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario; d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario. 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi. 5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale. 6. All'esposizione dei messaggi pubblicitari effettuati con manufatti installati su suolo pubblico si applica la maggiorazione nella misura deliberata dalla Giunta Comunale	Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati; b) durata dell'autorizzazione (temporanea o permanente). 3. le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

b) in tema di ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: articolo 17 – comma 1 - Accertamento

Testo precedente	Testo proposto
1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale; 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%; 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992; 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689;	1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 25% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale; 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%; 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992; 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689;

5. Nel caso di rimozione di impianti abusivi le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva;	5. Nel caso di rimozione di impianti abusivi le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva;
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;	6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;
7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate.	7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate.

c) in tema di ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: articolo 21 – comma 1 lettera g) “esenzioni”

Testo precedente	Testo proposto
1. Sono esenti dal canone: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a	1. Sono esenti dal canone: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se le dimensioni sono superiori a 5 mq, l'imposta è dovuta per intero. Pertanto, l'agevolazione non viene concessa sotto forma di franchigia; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati

tremila posti. Si precisa che ai sensi della sentenza di Cassazione n. 2184/2020, la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva; k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.	dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
--	--

d) in tema di OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: articolo 45 - comma 1 - 2 "classificazione delle strade"

Testo precedente	Testo proposto
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in quattro categorie oltre al centro storico, di cui agli allegati sub A) e sub B); 2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40 per cento e per il centro storico è ridotta del 70 per cento.	1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in cinque categorie, di cui agli allegati B) planimetria e C) elenco strade. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade/aree interessate da classificazioni confinanti di differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Le strade non presenti in elenco o le strade che attraversano più porzioni di territorio, assumono la tariffa prevista per la corrispondente categoria evinta dal grafico allegato B) considerandosi pertanto prevalente la cartografia rispetto all'elenco delle strade. Tutte le aree periferiche del territorio comunale non presenti nel grafico allegato B) sono classificate in 5^a categoria. 2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40%, per il centro storico/5^a categoria è ridotta del 70%.

e) in tema di OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: articolo 50 – "Agevolazioni – Riduzioni":

Testo precedente	Testo proposto
1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) per le occupazioni permanenti e temporanee delle aree sovrastanti il suolo e di quelle occupate con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 30%; b) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, che non rientrano nelle occupazioni ricorrenti, la tariffa è ridotta del 50 per cento; c) per le occupazioni temporanee di durata uguale o	1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) per le occupazioni permanenti e temporanee delle aree sovrastanti il suolo e di quelle occupate con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 30%; b) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, che non rientrano nelle occupazioni ricorrenti, la tariffa è ridotta del 50 per cento; c) per le occupazioni temporanee di durata uguale o

superiore a 15 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 30 per cento. d) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni o di fino a 120 gg la tariffa è ridotta di un ulteriore 20 per cento rispetto al caso di cui alla lett.c). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità; e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento fino a 100 mt, per la parte eccedente i 100 mt e fino a 1000 mt si applica un'ulteriore riduzione 25% e sulla parte eccedente i 1000 mt un'ulteriore riduzione del 10%; f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento; g) per le occupazioni per interventi di edilizia d'urgenza o traslochi resi necessari per la tutela dell'incolumità pubblica la tariffa base è ridotta del 50%; h) per le occupazioni realizzate da griglie e intercapedini la tariffa base è ridotta al 70 %; il canone può essere definitivamente assolto con il versamento della tariffa base piena pari a 5 annualità. Per le nuove costruzioni il versamento dovrà essere effettuato all'atto del rilascio della concessione edilizia; i) per le occupazioni degli impianti di ricarica per i veicoli elettrici la tariffa base è ridotta del 70%; j) per le occupazioni derivanti da attività propaganda elettorale effettuate fuori dal periodo elettorale la tariffa base è ridotta del 50%. 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.	superiore a 15 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 30 per cento. d) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni o di fino a 120 gg la tariffa è ridotta di un ulteriore 20 per cento rispetto al caso di cui alla lett.c). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità; e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento fino a 100 mt, per la parte eccedente i 100 mt e fino a 1000 mt si applica un'ulteriore riduzione 25% e sulla parte eccedente i 1000 mt un'ulteriore riduzione del 10%. f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento g) per le occupazioni per interventi di edilizia d'urgenza o traslochi resi necessari per la tutela dell'incolumità pubblica la tariffa base è ridotta del 50%; h) per le occupazioni realizzate da griglie e intercapedini la tariffa base è ridotta al 70 %; il canone può essere definitivamente assolto con il versamento della tariffa base piena pari a 5 annualità. Per le nuove costruzioni il versamento dovrà essere effettuato all'atto del rilascio della concessione edilizia; i) per le occupazioni degli impianti di ricarica per i veicoli elettrici la tariffa base è ridotta del 70%; j) per le occupazioni derivanti da attività propaganda elettorale effettuate fuori dal periodo elettorale la tariffa base è ridotta del 50%. k) per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, di suolo pubblico antistante le attività turistico ricettive (B&B, Alberghi, Hotel) e destinato alla sosta di bus, pulmann, si applica la riduzione del 50 per cento della tariffa "occupazione suolo in generale" 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
---	--

f) in tema di OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: articolo 56 – comma 1 - Accertamento

Testo precedente	Testo proposto
1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale; 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%; 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992; 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689; 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il	1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 25% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale; 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%; 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992; 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689; 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il

procedimento di riscossione coattiva; 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019; 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.	procedimento di riscossione coattiva; 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019; 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.
--	--

g) in tema di CANONE MERCATALE: articolo 62 -comma 1-2-3 - “classificazione delle strade”

Testo precedente	Testo proposto
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in quattro categorie oltre al centro storico, di cui agli allegati sub A) e sub B) al presente regolamento. 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40 per cento e per il centro storico è ridotta del 70 per cento.	1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in cinque categorie di cui agli allegati B) e C). 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade/aree prospicienti classificazioni confinanti di differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Le strade non presenti in elenco o le strade che attraversano più porzioni di territorio, assumono la tariffa prevista per la corrispondente categoria evinta dal grafico allegato B) considerandosi pertanto prevalente la cartografia rispetto all'elenco delle strade. Tutte le aree periferiche del territorio comunale non presenti nel grafico allegato B) sono da classificarsi in 5^a categoria. 3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 15% rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^a categoria, la 4^a categoria è ridotta del 40% e per il centro storico/5^a categoria è ridotta del 70%.

h) in tema di CANONE MERCATALE: articolo 63 comma 1 “criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni”

Testo precedente	Testo proposto
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Sono occupazioni permanenti quelle che sottraggono il suolo pubblico all'uso collettivo per l'arco temporale delle 24 ore e per una durata superiore ai 180 giorni sia con strutture permanenti che con strutture amovibili. 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi. 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 8 ore. 4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone è calcolato applicando una riduzione del 30 per cento sulla tariffa di base giornaliera. In ragione della durata del mercato settimanale di 8 ore, detta tariffa è ridotta ad un terzo. 5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. 6. Limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, la tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.	1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Sono occupazioni permanenti quelle che sottraggono il suolo pubblico all'uso collettivo per l'arco temporale delle 24 ore e per una durata annuale o superiore all'anno sia con strutture permanenti che con strutture amovibili. 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi. 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 8 ore. 4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone è calcolato applicando una riduzione del 30 per cento sulla tariffa di base giornaliera. In ragione della durata del mercato settimanale di 8 ore, detta tariffa è ridotta ad un terzo. 5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. 6. Limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, la tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

i) in tema di CANONE MERCATALE: articolo 69 – comma 1 - Accertamento

Testo precedente	Testo proposto
1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, l'Ufficio Tributi applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.	1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 25% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, l'Ufficio Tributi applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento. 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concedendo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale delle Entrate.

2. per l'effetto, **DI APPROVARE** l'integrale regolamento per la disciplina del Canone Unico patrimoniale legge n. 160 del 27/12/2019 (allegato A) unitamente ai seguenti ulteriori allegati:
 - la planimetria delle categorie tariffarie (allegato B),
 - l'elenco delle strade per ogni categoria (allegato C),
riportati nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. **di STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2025 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

E inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa l'applicazione del nuovo canone unico patrimoniale,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

L'istruttoria è stata svolta sulla base della vigente normativa di settore, della legge 160/2019 e alla luce delle vigenti disposizioni regolamentari adottate dall'Ente.

L'istruttore Amministrativo

Il Funzionario Responsabile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 18/11/2024

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
Dott. Raffaele LAFORENZA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 18/11/2024

Il Responsabile di Settore
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE